

Il 2 settembre 2009 presso la sede di Bassano del Grappa di Confindustria Vicenza si sono incontrati si sono incontrati la Rosà Plast srl in persona di Carlo Bizzotto, assistito da Franco Beltrame della predetta Associazione; la Femca Cisl, Filcem Cgil e la Uilcem Uil in persona di Roberta Zolin, Lorenzo Bedin e di Tiziano Cortese.

L'Azienda ha evidenziato la difficile situazione in cui versa le cui motivazioni sostanzialmente sono riconducibili ad un drastico calo di ordini che, nei primi sei mesi del 2009 registra un calo di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo del 2008 con l'aggravante che l'impegnato ad oggi conferma tale trend negativo anche per tutto il 2009 e la prima parte del 2010.

Nel corso del presente e dei precedenti incontri è emerso che dalla situazione di cui sopra derivano nel breve-medio termine esuberi di personale; sono state pertanto ricercate soluzioni finalizzate a conseguire un riequilibrio economico già con effetti nel presente esercizio, individuando ed adottando gli strumenti di legge e di contratto idonei alla riduzione strutturale del costo del lavoro, secondo modalità tali da evitare una riduzione di personale.

Coerentemente l'Azienda deve dimensionare le proprie strutture adeguandole alla diversa caratterizzazione della sua attività, al fine di mantenere sui mercati di riferimento la propria presenza attraverso una equilibrata ed efficiente forza operativa.

Tutto ciò premesso si concorda il seguente **contratto di solidarietà**.

Per rendere compatibile il rapporto tra costo del lavoro e fatturato, sulla base di una recente analisi organizzativa, l'azienda esprime la necessità di ridurre gli organici in misura di 12 dipendenti.

Tenuto conto che il ccnl applicato è quello dell'industria materie plastiche

1. l'orario contrattuale medio settimanale risulta di 40 ore;
2. le ore settimanali in eccedenza sarebbero $12 \times 40 = 480$ ore
3. un risultato sostanzialmente equivalente si ottiene riducendo l'orario nelle quantità sotto specificate

Precisato che le unità lavorative eccedenti alla data odierna sono quantificate in numero di 12, le parti concordano, con decorrenza 7 settembre 2009 e per la durata di 12 mesi, una riduzione dell'orario settimanale

In tale periodo la riduzione di orario contrattuale sarà articolata secondo lo schema seguente:

n. 33 lavoratori ridurranno l'orario settimanale da 40 a 24 ore lavorate pari al **40%** di riduzione

L'Azienda nelle forme di legge (l.863/84, l.236/93) chiederà a favore dei lavoratori interessati alla riduzione d'orario il trattamento d'integrazione salariale.

La riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberi avverrà, quanto più possibile, a giornate intere ovvero a mezze giornate ovvero a giornate ridotte, secondo schemi articolati dal lunedì al venerdì con eventuale compensazione all'interno della settimana;

La distribuzione dell'orario ridotto dovrà essere finalizzata al più razionale impiego delle forze, per non pregiudicare l'azione di rilancio dell'Azienda, comunque nel rigoroso rispetto delle disposizioni del CCNL.

Per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi il contratto di solidarietà prevede che :

1. la retribuzione diretta sarà corrisposta per il numero di ore effettivamente svolto;
2. gli istituti di retribuzione indiretta (es. ferie, festività, r.o.l., tredicesima, etc.) saranno riproporzionati in base all'orario effettivamente svolto, come previsto dalle norme contrattuali e legali;
3. le eventuali deroghe all'orario ridotto concordato per soddisfare temporanee esigenze di

maggior lavoro verranno attuate con le seguenti modalità, in applicazione di quanto stabilito dall'art.5 commi 10 e 11, legge 236/93:

la Direzione aziendale darà preventiva informazione ai dipendenti coinvolti, tramite comunicazione scritta da affiggersi alle bacheche aziendali.

4. le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato, e al di fuori del regime di compensazione di cui sopra, nei limiti delle 40 ore settimanali, dovranno essere approvate esplicitamente dalla Direzione Aziendale e inoltre non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario, in quanto andranno a riduzione del contratto di solidarietà;

L'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto stesso è allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante.

Le parti contraenti s'incontreranno per stabilire, in relazione ad altri fatti significativi (quali ad esempio dimissioni volontarie, trasformazioni a part-time, ecc.) che contribuiscono alla riduzione strutturale degli esuberi, i conseguenti decrementi delle ore di integrazione salariale e le loro modalità applicative.


L'Azienda anticiperà mensilmente il trattamento salariale dovuto ai lavoratori da parte dell'INPS, fermo restando il conguaglio sui contributi previdenziali dovuti all'Istituto.

Letto, confermato e sottoscritto.

AZIENDA



CONFINDUSTRIA VI



OO.SS

UIL ~~CGI~~-UIL

FILCA-CISA

FILCEM - CGIL

